

Comune di Altavilla Vicentina

Organo di revisione

Verbale n. 27 del 13/03/2025

**PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2025/2027**

L'Organo di revisione Dott.ssa Eleudomia Terragni, revisore unico, nominato con deliberazione Consiliare n. 49 del 28.12.2023 per il triennio in corso

Si è collegato telefonicamente con la responsabile Area Amministrativa Finanziaria, al fine di redigere il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000, con le dovute informazioni.

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*

- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui *«Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»* [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»* (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la*

programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni:

- anno 2025

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO INDETERMINATO	- Istruttore tecnico	n. 1
	- Istruttore amministrativo	n. 3
	- Funzionario tecnico	n. 1

- anno 2026

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO INDETERMINATO	- Funzionario	n. 1

- anno 2027: nessuna assunzione prevista.

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2021	6.694.980,50
entrate correnti anno 2022	6.874.862,02
entrate correnti anno 2023	7.398.487,98
media entrate correnti	6.989.443,50
stanziamento definitivo FCDE 2022	54.429,00
spesa di personale 2023	1.340.673,00
% rapporto spese di personale 2023 media entrate correnti - FCDE	19,33% 6.935.014,50
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27%
capacità assunzionali	531.780,92

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale:
 - n. 1 unità area Funzionari € 31.979,32 per l'anno 2025
 - n. 1 unità area Istruttori € 29.472,65 per l'anno 2025
 - n. 1 unità area Funzionari € 31.979,32 per l'anno 2026per un totale di **€ 93.431,29** (già stanziati nel bilancio di previsione 2025 – 2027);
- ritenuto necessario prevedere n. 3 ulteriori assunzioni nell'area Istruttori, le assunzioni così ipotizzate comportano un incremento su base annua della spesa di personale in misura pari a complessivi su entrambi gli anni di euro **€ 181.849,24**
 - Così suddivisi:
 - o Anno 2025 € 61.451,97 già previsti oltre € 88.417,95 per costo nuove assunzioni come da PIAO 2025 – 2027, totale € 149.869,92;
 - o Anno 2026 € 31.979,32 ;
- dato atto che la spesa di personale per il triennio 2025 – 2027 è stata calcolata computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate nel Documento Unico di

Programmazione, si necessita integrare tale previsione sommando la spesa per le ulteriori assunzioni previste e conseguentemente l'andamento del valore soglia si presenta come segue:

anno 2025	1.548.850,55
anno 2026	1.535.737,80
anno 2027	1.542.546,80

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato i rendiconti del triennio 2021-2023 con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione (lett. E)	395.760,45	183.373,65	262.193,48
equilibrio di bilancio	73.352,86	269.654,92	204.475,35

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio in corso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2024 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2024 è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.

Luogo e Data Verona, 13/03/2025

L'Organo di revisione

Dott.ssa Eleudomia Terragni



ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1

A) Determinazione del massimo teorico di spesa da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27	PTFP 26/27/28
Numeratore	1.347.905,43	1.299.627,91	1.305.834,96	1.381.154,39	1.340.673,00	1.340.673,00	1.340.673,00
Denominatore	6.725.806,55	6.915.692,97	6.915.692,97	6.655.389,70	6.935.014,50	6.935.014,50	6.935.014,50
Percentuale tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore massimo teorico	468.062,34	567.609,19	561.402,14	415.800,83	531.780,92	531.780,92	531.780,92

B) Determinazione del valore della Tabella 2

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Spese di personale 2018	1.385.520,19	1.385.520,19	1.385.520,19	1.385.520,19	1.385.520,19
Percentuale di Tabella 2	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Valore massimo anno	124.696,82	221.683,23	263.248,84	290.959,24	304.814,44

C) Resti dei cinque anni antecedenti al 2020

0,00

D) Capacità assunzionali a tempo indeterminato

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	PTFP 25/26/27	PTFP 26/27/28
Somma per assunzioni a tempo indeterminato	124.696,82	221.683,23	263.248,84	290.959,24	304.814,44	531.780,92	531.780,92

SPESA MASSIMA PERSONALE	1.510.217,01	1.607.203,42	1.648.769,03	1.676.479,43	1.690.334,63	1.872.453,92	1.872.453,92
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

COSTI NUOVE ASSUNZIONI	2025		2026		2027	
		0	0,00	0	0,00	0
Funzionario	1	31.979,32	1	31.979,32	0	0,00
Istruttore	4	117.890,60	0	0,00	0	0,00
Operatore esperto	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		149.869,92		31.979,32		0,00

La sottoscritta Alessia Cucchiara, Direttore I Area Amministrativa - Finanziaria

ATTESTA

che la spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027 risulta finanziariamente sostenibile nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato

I Area Amministrativa - Finanziaria

Il Direttore

Alessia Cucchiara

firmato digitalmente